



COPIA

DELIBERAZIONE N. **47/2019**

COMUNE DI PARODI LIGURE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. NUMERO TRE DEL COMUNE DI PARODI LIGURE. PROCEDURA DI VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE. CONCLUSIONE

L'anno duemiladiciannove addì ventidue novembre alle ore 13,00 nella Residenza Comunale nelle forme legali è stata oggi convocata la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		presente assente
1	RUZZA CAROLINA SINDACO	A
2	MERLO BRUNO VICE SINDACO	P
3	REPETTO EMANUELE ASSESSORE	P
		N.Presenti 2
		N.Assenti 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. Gian Carlo RAPETTI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig. MERLO Bruno, Sindaco *pro tempore*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione giuridica del segretario comunale

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, avente quale precipua finalità quella di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando, in particolare, l'effettuazione della valutazione ambientale dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, ai sensi della quale, per quanto nella presente sede afferisce:

- la valutazione ambientale deve essere effettuata per tutti i piani e i programmi che sono elaborati, fra l'altro, per il settore della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli (articolo 3 paragrafo 2);
- per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, nonché per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, è demandata alla competenza degli Stati membri la determinazione dell'incidenza significativa sull'ambiente e la conseguente necessità della valutazione ambientale (articolo 3 paragrafo 3);
- la valutazione ambientale di cui all'articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione (articolo 4 paragrafo 1);
- nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1, deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, secondo le informazioni da fornire descritte nell'allegato I della direttiva (articolo 5 paragrafo 1);
- la proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto a norma dell'articolo 5 devono essere messi a disposizione sia delle autorità di cui all'articolo 6 paragrafo 3 (autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi) sia del pubblico, che devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale, antecedentemente all'adozione del piano o del programma (articolo 6 paragrafi 1 e 2);

VISTI i Titoli I e II della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (con particolare riferimento alla modifica apportata con D.Lgs. 128/2010), in materia di sottoposizione alla valutazione ambientale di piani, di programmi e di progetti, compresi quelli normativi, amministrativi, di pianificazione, avente, quale finalità, quella di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica, e con particolare riferimento alla definizione di valutazione ambientale strategica (VAS), relativamente ai piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, ai sensi del quale, e per quanto nella presente sede afferisce:

- la VAS è un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione, il monitoraggio (articolo 5 comma 1 lettera a);
- la finalità della VAS di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente è quella di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e dell'approvazione dei piani e programmi, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile (articolo 4 comma 4 lettera a);

- è definita autorità competente la pubblica amministrazione cui compete, fra l'altro, l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, nonché, nel caso di valutazione di piani e programmi, l'elaborazione del parere motivato (articolo 5 comma 1 lettera p);
- è definita autorità procedente la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma (articolo 5 comma 1 lettera q);
- sono sottoposti a VAS, secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi, di cui all'articolo 6 commi da 1 a 4 (con particolare riferimento a quelli afferenti la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli), la cui approvazione compete alle Regioni o agli Enti Locali (articolo 7 comma 2);
- alle procedure di verifica e autorizzazione si applicano, in quanto compatibili, le norme della L. 241/1990 e s.m.i., e l'autorità competente, ove ritenuto utile, procede all'indizione di conferenza di servizi (ai sensi degli articoli 14 e seguenti L. 241/1990 e s.m.i.), al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate (articolo 9 commi 1 e 2);
- la valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma, e comprende le fasi inerenti l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni, la decisione, l'informazione sulla decisione, il monitoraggio (articolo 11 comma 1);
- con particolare riferimento, per quanto nella presente sede afferisce, alla pianificazione territoriale ed alla destinazione dei suoli che determina l'uso di piccole aree a livello locale e le loro modifiche minori di cui all'articolo 6 comma 3, la valutazione ambientale strategica comprende, oltre alle fasi suddette, altresì, la fase dello svolgimento di una verifica di assoggettabilità (*ibidem*);
- la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione, comunque durante la fase di predisposizione dello stesso, ed è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o del programma siano presi in considerazione durante l'elaborazione e prima della elaborazione e approvazione (articolo 11 comma 3);
- la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni (articolo 11 comma 4);
- la VAS costituisce per i piani e programmi parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione (articolo 11 comma 5);
- i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge (*ibidem*);

VISTO, con riferimento alla verifica di assoggettabilità, l'articolo 12 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale:

- l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del D.Lgs. 152/2006 (comma 1);
- l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere (comma 2);
- il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente (*ibidem*);
- l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'articolo 4 comma 3 D.Lgs. 4/2008, e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente (comma 3);
- l'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 D.Lgs. 152/2006, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni (comma 4);

- il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente (comma 5, come sostituito dall'articolo 15 comma 1 lettera e) D.L. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 116/2014);

VISTA la L.R. 40/1998, e s.m.i., afferente disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione, con particolare riferimento all'articolo 4, circa le tipologie da sottoporsi alla verifica ed alla valutazione dell'impatto ambientale, nonché all'articolo 20, disciplinante la coerenza degli strumenti di programmazione e pianificazione con gli obiettivi di tutela ambientale;

VISTO l'articolo 7 L.R. 40/1998, recante l'istituzione di un organo tecnico presso l'autorità competente, con compiti, fra l'altro, di espletare le procedure, in merito alla VIA, relative alle fasi di verifica, di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, di valutazione, di promuovere le attività di controllo e monitoraggio relative all'attuazione dei progetti;

VISTO l'articolo 3-bis L.R. 56/1977, come introdotto dall'articolo 5 L.R. 7/2013, in materia di Valutazione ambientale strategica in relazione agli strumenti di pianificazione e loro varianti, che sono tenuti a garantire che le scelte di governo del territorio in essi contenute siano indirizzate alla sostenibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi delle alternative e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano, ed ai sensi del quale:

- in conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia di VAS, gli strumenti di pianificazione contengono specifici obiettivi di qualità ambientale, riferiti alle rispettive scale di influenza, e sono formati ed approvati, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole, tenendo conto del processo di VAS (comma 2);
- la VAS si svolge sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo (comma 3);
- la VAS, se attivata, prosegue durante la gestione del piano con il monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti alla sua attuazione (ibidem);
- per gli strumenti di pianificazione a livello comunale la VAS, se non espressamente esclusa, si articola nelle seguenti fasi: a) redazione del documento preliminare; b) eventuale verifica di assoggettabilità; c) specificazione dei contenuti del rapporto ambientale; d) redazione del rapporto ambientale, del piano di monitoraggio e della sintesi non tecnica; e) espressione del parere motivato, da rendere prima dell'approvazione dello strumento; f) redazione della dichiarazione di sintesi, parte integrante della deliberazione conclusiva di approvazione; g) monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti all'attuazione dello strumento (comma 4);
- il soggetto proponente, nelle diverse fasi di formazione dei singoli piani e delle relative varianti, assicura, per via telematica, la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, garantendo forme di partecipazione e di divulgazione dei risultati delle analisi ambientali effettuate e degli esiti della VAS (comma 6);
- l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente (comma 7);
- gli enti non dotati di tale struttura svolgono la funzione di autorità competente alla VAS avvalendosi della struttura tecnica con le competenze della Regione o della provincia o di altra amministrazione locale, anche facendo ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni (ibidem);
- nel caso dei PRG e delle loro varianti, l'assoggettabilità al processo valutativo e il parere di compatibilità sono formulati sulla base delle indicazioni espresse dai soggetti con competenze ambientali nell'ambito della conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 bis, il parere della Regione, espresso in conferenza dal rappresentante unico dell'ente, assume carattere vincolante in merito all'assoggettabilità al processo valutativo (comma 9);
- ai fini della trasparenza e della partecipazione al processo valutativo, la documentazione inerente alla VAS è resa disponibile nel sito informatico del soggetto proponente il piano, e,

al termine del procedimento di VAS sono, altresì, pubblicati in tale sito: a) il parere motivato; b) la dichiarazione di sintesi; c) il piano di monitoraggio ambientale (comma 10);

VISTA la D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, adottata nelle more dell'adeguamento normativo da parte della Regione Piemonte, afferente primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi, recante atto di indirizzo e coordinamento (ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera e) L.R. 44/2000), finalizzato a garantire un'applicazione dell'articolo 20 L.R. 40/1998 coerente con la direttiva 2001/42/CE e comunque tale da garantire la compatibilità con il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e con particolare riferimento:

- alla puntualizzazione secondo cui la direttiva 2001/42/CE subordina la necessità della valutazione ambientale alla effettiva eventualità che i piani o programmi abbiano significative conseguenze sull'ambiente e, pertanto, pone un discrimine tra piani e programmi che per tipologia e caratteristiche hanno sicuramente effetti significativi sull'ambiente e piani o programmi per i quali è necessario verificare l'entità e la significatività degli effetti ambientali attesi al fine di stabilire la necessità di una valutazione ambientale;
- alla necessità, nei casi in cui occorra stabilire preventivamente la necessità dell'espletamento del procedimento di VAS, che nelle fasi iniziali di elaborazione, fra l'altro, del piano regolatore, sia predisposto un documento tecnico, che illustri in modo sintetico i contenuti principali e gli obiettivi del piano e che contenga le informazioni e i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente in riferimento ai criteri individuati per la verifica preventiva nello specifico Allegato della direttiva 2001/42/CE;
- in merito alla verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione, alla prescrizione, in capo all'Amministrazione comunale, prima di procedere all'adozione della variante parziale di predisporre, facendo riferimento ai criteri individuati dall'Allegato I D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., una relazione tecnica contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della variante di piano, al suo successivo invio alla Provincia ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale ritenuti opportuni, esclusa la Regione, ai fini della trasmissione, nei successivi trenta giorni, da parte di tali enti, del rispettivo parere ambientale;
- alla decisione, in capo all'amministrazione comunale, sulla base dei pareri ambientali pervenuti, nel termine massimo di novanta giorni, circa la necessità di sottoporre, o meno, a valutazione ambientale la variante;
- all'obbligo, in caso di esclusione dalla valutazione ambientale, in capo all'amministrazione comunale, di tenere conto, in fase di elaborazione del progetto preliminare di variante, delle eventuali indicazioni e condizioni stabilite in sede di detti pareri ambientali;
- alla necessità, in caso di esclusione dal processo valutativo, che i provvedimenti di adozione e di approvazione definitiva della variante diano atto della determinazione di esclusione dalla valutazione ambientale, delle relative motivazioni, delle eventuali condizioni;

VISTA la D.G.R. in data 29 febbraio 2016 n. 25-2977, recante disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della quale, per quanto nella presente sede interessa:

- si deve procedere alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS nel caso, fra l'altro, di Varianti parziali al piano regolatore comunale o intercomunale, come definite dall'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977 e s.m.i. (paragrafo 1.1. quarto capoverso lettera f);
- soggetti coinvolti nel procedimento di VAS sono l'autorità procedente, l'autorità competente per la VAS supportata dal proprio organo tecnico, i soggetti con competenza ambientale e il pubblico (paragrafo 1.2.);
- per autorità procedente si intende, fra l'altro, la pubblica amministrazione che elabora il piano, ovvero la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano quando è proposto da un diverso soggetto pubblico o privato (paragrafo 1.2 lettera a.);

- in caso di piani soggetti alla fase di verifica di assoggettabilità, l'autorità procedente: **a)** predispone il documento tecnico di verifica, **b)** trasmette la documentazione all'autorità competente in materia di VAS, e, **c)** in caso di esclusione dalla successiva fase di valutazione, provvede a integrare gli esiti della verifica nel piano e procede con l'iter di formazione del piano stesso, dando atto nella deliberazione di approvazione degli esiti della fase di verifica, per contro, in caso di assoggettabilità alla successiva fase di valutazione, provvede a integrare gli elaborati del piano con il rapporto ambientale e le necessarie modifiche derivanti dalla fase di verifica svolta, utilizzando gli elementi di specificazione eventualmente forniti dai soggetti consultati e prosegue il procedimento come elencato a partire dal quinto trattino del medesimo paragrafo-(ibidem);
- l'autorità competente, ai sensi dell'articolo 3 bis comma 7 L.R. 56/1977 e s.m.i., è individuata nella pubblica amministrazione che approva il piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale (paragrafo 1.2. lettera b);
- secondo quanto previsto dalla citata D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008, l'autorità competente assicura lo svolgimento delle proprie funzioni attraverso l'organo tecnico, istituito ai sensi dell'articolo 7 L.R. 40/1998 (ibidem);
- la responsabilità del procedimento di VAS deve essere attribuita ad una figura, quando possibile dirigenziale o apicale o avente la responsabilità del servizio, interna all'amministrazione e, al fine di garantire la terzietà, il responsabile del procedimento di VAS non può corrispondere al responsabile del procedimento urbanistico o di pianificazione, in conformità alla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato Sez. IV, sentenza n. 133 del 12/01/2011) che richiede che, qualora autorità procedente e autorità competente risultino interne alla stessa amministrazione, l'autorità competente venga individuata in diverso organo o articolazione della stessa amministrazione procedente (ibidem);
- nei casi eccezionali, nei quali non siano presenti all'interno dell'amministrazione locale due articolazioni diverse alle quali attribuire le distinte responsabilità procedurali, il provvedimento finale assunto dall'unico responsabile del procedimento deve tenere conto e dare specificamente atto dell'istruttoria tecnica attinente la VAS, condotta dall'organo tecnico comunale, senza possibilità di discostarsi dalle risultanze istruttorie se non a seguito di puntuale e specifica motivazione ambientale che espliciti le ragioni tecniche che esigono tale discostamento; di ciò dovrà essere dato atto nella dichiarazione di sintesi qualora il piano sia assoggettato a valutazione (ibidem);
- in caso di piani soggetti alla fase di verifica di assoggettabilità, l'autorità competente: **a)** verifica la completezza e adeguatezza della documentazione presentata, **b)** consulta i soggetti competenti in materia ambientale, individuati in collaborazione con l'autorità procedente, mettendo a disposizione la documentazione prevista, **c)** svolge le attività tecnico-istruttorie, **d)** assume in piena autonomia e responsabilità il provvedimento di verifica, contenente eventuali condizioni prescrittive o nel caso di assoggettabilità alla valutazione, indicazioni utili alla specificazione dei contenuti del rapporto ambientale (ibidem);
- organo tecnico è la struttura tecnica, istituita stabilmente ai sensi dell'articolo 7 L.R. 40/1998 per l'espletamento delle procedure di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di cui si dota l'autorità competente al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni istruttorie; esso deve possedere i requisiti necessari per garantire la separazione e l'adeguato grado di autonomia rispetto alle strutture che rivestono la qualifica di autorità procedente, nonché competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale (paragrafo 1.2. lettera c);
- l'organo tecnico deve essere idoneo a garantire le necessarie competenze tecniche nelle materie su elencate, funzionali all'analisi e alla valutazione degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione del piano ed a favorire un approccio integrato e multidisciplinare all'istruttoria ambientale (ibidem);
- nel caso di carenza di tali figure all'interno dell'ente, è possibile fare ricorso alla collaborazione di figure professionali esterne all'amministrazione, nei modi e nelle forme consentite (ibidem);

- nel caso di amministrazioni non dotate di un proprio organo tecnico, le stesse possono istituirlo in forma associata o avvalersi di altro organo tecnico già istituito (ibidem);
- all'organo tecnico competono: **a)** l'istruttoria tecnica dei documenti presentati, **b)** la predisposizione dei contenuti tecnici del provvedimento di verifica e del parere motivato, **c)** la partecipazione alla fase di revisione del piano (ibidem);
- i soggetti con competenza ambientale da consultare nelle varie fasi del procedimento, sono individuati d'intesa tra l'autorità procedente e l'autorità competente in relazione alle scelte del piano o della variante, tenendo conto del territorio interessato anche solo parzialmente dai possibili effetti sull'ambiente derivanti (paragrafo 1.3);
- relativamente, fra l'altro, alle varianti parziali, sono da consultare, in ogni caso: Provincia, ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico degli enti coinvolti (paragrafo 1.3 lettera b.);
- nel caso di varianti parziali agli strumenti urbanistici, la prevista verifica di assoggettabilità alla VAS può essere svolta sia in modo integrato contestualmente alla fase di pubblicazione, sia in via preliminare in relazione alla particolare complessità della variante (paragrafo 1.7);
- lo schema procedurale "in maniera contestuale" delle varianti parziali prevede l'integrazione dello svolgimento della fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, da svolgere contemporaneamente alla fase di pubblicazione ai fini urbanistici, tale schema consentendo una gestione ottimale dei tempi del processo di valutazione e approvazione (fermo restando che qualora dalla fase di verifica emergesse la necessità di modificare in modo sostanziale gli elaborati della variante o del piano, è necessario che il Comune provveda ad una seconda fase di pubblicazione per consentire la presentazione di eventuali nuove osservazioni) (paragrafo 2, lettera j.1));
- lo schema procedurale "in sequenza" delle varianti parziali prevede che il Comune espleti la fase di verifica prima della fase di pubblicazione della variante, e tale schema è qualificato come "consigliabile" nei casi di proposte di varianti o piani dai più complessi risvolti ambientali in quanto, a fronte di un allungamento delle tempistiche di approvazione, si evita di dover ripubblicare, a seguito dell'adozione del provvedimento di verifica (paragrafo 2, lettera j.2);

DATO ATTO, sulla base di quanto precede:

- la valutazione ambientale ha ad oggetto i piani e programmi in quanto dotati di potenzialità di avere effetti significativi sull'ambiente;
- è espressamente enucleato il settore della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli;
- l'assoggettamento a valutazione ambientale dipende da un processo di determinazione dell'incidenza significativa sull'ambiente;
- l'autorità procedente essendo la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma, mentre l'autorità competente essendo la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, nel caso di specie, trattandosi di variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977 e s.m.i., da un lato, autorità procedente è il Comune, risultando competente all'approvazione della variante, dall'altro autorità competente è parimenti il Comune, risultando competente il Comune stesso anche in relazione alla verifica ambientale, tenuto conto che la normativa vigente, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. Sezione IV n. 133/2001), non prescrive l'alterità delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto le due autorità, seppure in rapporto dialettico in quanto chiamate a tutelare interessi diversi, non sono in rapporto di controllo, operando anzi in forma collaborativa, per cui non si ravvisa ostacolo, risultando entrambi i poteri (urbanistico e ambientale) facenti capo al Comune, alla coincidenza, fermo restando che è richiesto l'avvalimento di struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale;
- la variante parziale di cui all'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977 e s.m.i. è assoggettata ad un procedimento complesso, che comporta la preliminare adozione e la successiva approvazione;

- nell’ambito del procedimento integrato, lo schema procedurale “in sequenza” prevede l’esplicazione della fase della verifica di sottoponibilità a VAS antecedentemente alla fase della pubblicazione, e, pertanto, antecedentemente all’adozione, per contro lo schema procedurale “contestuale”, prevede l’integrazione dello svolgimento della fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, da svolgere contemporaneamente alla fase di pubblicazione ai fini urbanistici;
- nel procedimento contestuale, pertanto, la variante parziale comprende il documento tecnico per la fase di verifica VAS, e consente una gestione ottimale dei tempi del processo di valutazione e approvazione;
- in ogni caso lo schema procedurale “in sequenza” e “contestuale”, risultano suggeriti, e, pertanto, non obbligatori, a seconda, rispettivamente, di proposte di varianti caratterizzati da risvolti ambientali complessi, o meno;
- la verifica dell’assoggettabilità alla valutazione ambientale è effettuata durante la fase preparatoria del piano, in particolare in sede di elaborazione, e, quindi, nella fattispecie di procedimento integrato, nella fase di adozione;
- trattandosi di pianificazione territoriale comportante l’uso di piccole aree a livello locale e le loro modifiche minori di cui all’articolo 6 comma 3 D.Lgs. 152/2006, la D.G.R. 29.02.2016, n. 25-2977 prevede, relativamente alla variante parziale, in ogni caso, la fase della verifica dell’assoggettabilità alla valutazione ambientale, la cui fase preparatoria coincide con la fase procedurale dell’adozione, all’uopo consentendo, relativamente alla fase di verifica di assoggettabilità, sia una procedura contestuale alla adozione, sia, in alternativa, una procedura sequenziale, in cui l’adozione avviene successivamente al completamento della fase della detta verifica;
- il procedimento, da parte dell’autorità competente, deve concludersi, nel termine di novanta giorni dalla avvenuta trasmissione del rapporto preliminare all’autorità competente da parte dell’autorità procedente, con provvedimento che disponga, alternativamente, l’assoggettamento o l’esclusione del piano o del programma dalla valutazione;
- in considerazione della coincidenza fra autorità procedente e autorità competente, per trasmissione del rapporto preliminare, approvato con provvedimento deliberativo, deve intendersi il momento di pubblicazione del provvedimento medesimo, e non il momento della adozione, necessitando il termine “trasmissione” la concreta manifestazione dell’atto che interviene mediante l’operazione di pubblicazione, che lo rende ufficiale;
- per contro, ai fini del rispetto del detto termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento, è rilevante la adozione del provvedimento conclusivo;
- la detta conclusione deve tenere conto dei contributi pervenuti dalle autorità che devono essere consultate;
- il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell’autorità competente, antecedentemente alla adozione;
- i provvedimenti di adozione e di approvazione definitiva della variante devono dare atto della determinazione di esclusione dalla valutazione ambientale, delle relative motivazioni, delle eventuali condizioni

LA GIUNTA COMUNALE

sulla base della istruttoria giuridica

VISTO il vigente P.R.G.C. del Comune di Parodi Ligure, con particolare riferimento alla Variante strutturale, come approvata ai sensi della D.G.R. n. 15-5007 in data 28.12.2006, come successivamente modificato dalla variante parziale numero 1, ai sensi dell’allora vigente articolo 17 comma 7 L.R. 56/1977, approvata con deliberazione C.C. n. 03/2012 in data 02.05.2012, nonché dalla successiva variante parziale numero 2, ai sensi dell’articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977 approvata con deliberazione C.C. n. 11/2017 in data 05.05.2017

VISTA e richiamata, integralmente e *per relationem*, la deliberazione C.C. 19/2018 in data

25.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, afferente adozione della variante parziale numero tre del Comune di Parodi Ligure, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977;

DATO ATTO CHE, ai sensi della medesima deliberazione, è stata disposta l'attivazione della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale, con la quale si è proceduto all'approvazione, altresì, del rapporto ambientale preliminare afferente la verifica *de qua*;

DATO ATTO CHE, la variante comporta :

- l'eliminazione di aree a destinazione residenziale in località Boita subordinate alla formazione di PEC 4a;
- la costituzione di vincolo di decoro a salvaguardia dell'Abbazia di S. Remigio ;
- la reiterazione dello standard urbanistico S24, contiguo all'Abbazia di San Remigio, individuazione di un nuovo standard urbanistico S26bis frontistante alla Chiesa stessa e correzione di un errore materiale relativo ad una simbologia presente nella cartografia e non nella legenda;

DATO ATTO CHE in esecuzione della citata deliberazione C.C. 19/2018:

- si è proceduto all'approvazione del rapporto ambientale preliminare finalizzato alla Verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica;
- l'autorità procedente è il Comune di Parodi Ligure;
- l'autorità competente per la verifica è il Comune di Parodi Ligure;
- il responsabile del procedimento nella persona del Segretario Comunale, avv. Gian Carlo RAPETTI;
- è stata individuata la struttura tecnica di cui all'articolo 3-bis comma 7 L.R. 56/1977 e s.m.i. nella locale commissione locale del paesaggio;
- sono stati individuati, quali soggetti e autorità da consultare, la Provincia di Alessandria, in persona dei settori competenti, l'ARPA, l'ASL AL;

DATO ATTO CHE, a seguito di intervenuta attivazione della procedura di verifica di assoggettamento alla VAS, con nota n. 1739 del 10.09.2019, risultano pervenuti i seguenti contributi:

nota Provincia di Alessandria, Direzione Ambiente e Pianificazione, Servizio V.I.A. V.A.S. I.P.C.C., n. 61262 in data 26.09.2019, acclarata a protocollo del Comune n. 1882 del 30.09.2019, con la quale ritiene che la variante possa essere esclusa dalla procedura di VAS;

nota ARPA di Alessandria n. 83484 del 25.09.2019, acclarata a protocollo del Comune n. 1852 del 25.09.2019, con la quale ritiene che la variante possa essere esclusa dalla procedura di VAS;

nota ASL AL n. 0098448 in data 27.09.2019, acclarata a protocollo del Comune n. 1881 del 30.09.2019, che esprime parere favorevole all'esclusione della variante dalla procedura della VAS;

PRESO ATTO del parere dell'organo tecnico in data 23/10/2019 che si esprime per la non assoggettabilità alla procedura della VAS;

RITENUTO, pertanto, nell'esercizio della discrezionalità tecnica, opportuno che il Comune di Parodi Ligure, quale autorità competente ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera p) D.Lgs. 152/2006, dichiari che il progetto di variante parziale, attualmente in fase di elaborazione ai sensi dell'articolo 11 comma 3 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a seguito della verifica in merito agli impatti significativi sull'ambiente ai sensi dell'articolo 12 comma 3 D.Lgs. 152/2006, non necessita di valutazione ambientale strategica;

RITENUTA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 comma 2 lettera l) e 48 D.Lgs. 267/2000, trattandosi di atto non espressamente demandato alla competenza consiliare, autonomo e prodromico, e, pertanto, differenziato e non assoggettato allo stesso regime in merito alla competenza, rispetto a programma di competenza del Consiglio Comunale;

VISTI:

- 1) il D. Lgs 267/2000;
- 2) lo Statuto comunale;
- 3) il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- 4) il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale quale Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli articoli 49, 97 comma 4 lettera d) e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni e degli atti di organizzazione vigenti;

A voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di dichiarare la conclusione, ai sensi di quanto in narrativa, della procedura, attivata ai sensi della deliberazione C.C. n. 19/2018 del 25.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, afferente la verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale della variante parziale al P.R.G.C., del Comune di Parodi Ligure;
2. Di dichiarare, quale autorità competente ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera p) D.Lgs. 152/2006, che il progetto di variante parziale, attualmente in fase di elaborazione ai sensi dell'articolo 11 comma 3 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a seguito della verifica in merito agli impatti significativi sull'ambiente ai sensi dell'articolo 12 comma 3 D.Lgs. 152/2006, non necessita di valutazione ambientale strategica;
3. Di rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni di cui in narrativa, ai sensi dell'articolo 12 comma 5 D.Lgs. 152/2006, mediante pubblicazione integrale del presente provvedimento e della relazione citata in narrativa nel sito web dell'autorità competente;
4. Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli articoli 49, 97 comma 4 lettera d) e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti: FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

IL VICE SINDACO

F.to Sig. MERLO Bruno

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio sito web del Comune dal giorno 27.11.2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 12.12.2019.

Dalla Residenza Comunale, li 27.11.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la sopraestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data . . . , essendo stata pubblicata a fare data dal 27.11.2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Parodi Ligure, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. G. C. RAPETTI